

Le Società cooperative

Le società cooperative, a differenza di quelle lucrative, sono caratterizzate dal perseguimento di uno specifico scopo istituzionale, il cosiddetto scopo mutualistico.

Gli aspetti che differenziano il fine mutualistico da quello lucrativo e che caratterizzano, quindi, le società cooperative rispetto alle altre possono essere così evidenziate:

| | Società | Cooperative |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scopo | Lucrativo con ripartizione degli utili. | Mutualistico perché fornisce ai soci beni, servizi o retribuzioni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle presenti sul mercato. |
| Utili | Ripartiti in proporzione alle azioni o quote possedute dai soci. | Obbligo di re-investimento degli utili nel capitale sociale. |
| Patrimonio Sociale | In caso di scioglimento, l'attivo, al netto del pagamento dei debiti sociali, viene ripartito tra i soci. | In caso di scioglimento, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio (al netto del capitale sociale e dei dividendi maturati) per scopi mutualistici. |

Requisiti essenziali sono pertanto lo scopo mutualistico e l'assenza di fini di speculazione privata che devono essere ben identificabili nello statuto della cooperativa.

Vi sono diversi tipi di società cooperative:

- **lavoro:** la cooperativa impiega direttamente il lavoro dei soci;
- **di produzione (cooperative agricole in generale):** i soci conferiscono i loro prodotti alla cooperativa e, tramite la stessa, li vendono direttamente ai consumatori, eliminando ogni intermediario;
- **di consumo:** sono cooperative di soci consumatori, finalizzate a fornire ai soci stessi beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato;
- **edili:** provvedono alla costruzione o all'acquisto di immobili da affittare o da vendere ai soci;

- **di mutuo soccorso:** sono dei particolari tipi di società cooperative a responsabilità illimitata che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa e sono caratterizzate dalla stretta interdipendenza, ex lege, tra la qualità di socio e quella di assicurato;
- **di credito:** la cooperativa esercita il credito a vantaggio dei soci, ai quali distribuisce anche, sia pure in maniera limitata, gli utili conseguiti.

La riforma del diritto societario definisce le società cooperative a mutualità prevalente quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente per i soci e i consumatori;
- si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci;
- si avvalgono prevalentemente degli apporti, dei beni o servizi dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente dovranno avere i criteri di prevalenza come previsto all'art.2425 del nuovo codice civile e iscriversi ad un apposito Albo nel quale sono obbligate a depositare il bilancio.

| | | Modifiche apportate dai Dlgs nn. 5-6 del 17/01/2003 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Costituzione | Atto pubblico. Necessario atto notarile da registrare entro 20 giorni all'Ufficio del Registro. | |
| Capitale | Variabile | |
| Responsabilità | Limitata, nelle cooperative a responsabilità limitata. Illimitata, in quelle a responsabilità illimitata. | Limitata come da art. 2518 del nuovo codice civile. |
| Personalità Giuridica | Si, con l'iscrizione al Registro delle Imprese. | |
| Soci | Almeno 9. Per le piccole cooperative da 3 a 8. | Le piccole cooperative di nuova costituzione non sono più ammesse; quelle già esistenti |

| | | |
|--|--|----------------------------------------------------|
| | | devono prendere la forma giuridica delle S.r.l. |
|--|--|----------------------------------------------------|